

IL RUOLO STRATEGICO
DELLA FORMAZIONE
GIURIDICA NEGLI
ORDINAMENTI
POSTMODERNI.
LA NECESSITÀ DI PLURALI
SPERIMENTAZIONI

ORLANDO ROSELLI



Il ruolo strategico della formazione giuridica negli ordinamenti postmoderni.
La necessità di plurali sperimentazioni

The strategic role of legal training in post-modern legal systems.
The need for multiple trials

ORLANDO ROSELLI

Già Università di Firenze.
E-mail: orlando.roselli@unifi.it.

ABSTRACT

Viviamo in un'epoca di trasformazioni così profonde della società che mutano gli stessi caratteri della giuridicità. Cultura e formazione giuridica sono destinate a svolgere un ruolo sempre più rilevante negli ordinamenti giuridici contemporanei. Occorre ripensare profondamente la formazione di giuristi ed operatori del diritto in sintonia con le nuove esigenze ordinamentali delle società postmoderne. Bisogna promuovere strategie di rinnovamento profondo dei vari livelli di formazione giuridica anche attraverso plurali innovative sperimentazioni.

We live in a time of social radical transformations that change the features of the concept of legal order. Culture and legal training are intended to play an increasingly important role in contemporary legal systems. The training of lawyers and legal practitioners in line with the new legal requirements of post-modern societies must be thoroughly rethought. Strategies for the profound renewal of the various levels of legal formation must also be promoted through several innovative experiments.

KEYWORDS

Formazione giuridica, società postmoderne, nuove esigenze ordinamentali, sperimentazioni di nuovi modelli di formazione giuridica

Legal training, post-modern societies, new ordering requirements, trials of new models of legal training

Il ruolo strategico della formazione giuridica negli ordinamenti postmoderni.

La necessità di plurali sperimentazioni

ORLANDO ROSELLI

1. Una felice iniziativa – 2. Le straordinarie opportunità offerte dalla riflessione sulla formazione giuridica. Molto più di una sola questione di “didattica” del diritto. La necessità della costruzione di una “Scienza della formazione giuridica” – 3. Giuristi ed operatori del diritto. Unitarietà della scienza giuridica e pluralità dei percorsi formativi – 4. Il coraggio di rimettere in discussione, quando necessario, gli “asfittici recinti” disciplinari: il recupero della consapevolezza della loro storicità. Quale realistica strategia mettere in campo per il loro ripensamento – 4.1. Azioni per promuovere studi e sperimentazioni sulla formazione giuridica.

1. Una felice iniziativa

Una opportuna iniziativa quella di Marco Brigaglia e Massimo Vogliotti di promuovere, unitamente con i direttori Giorgio Maniaci, Giorgio Pino e Aldo Schiavello, un *forum* di riflessione sulla formazione giuridica, tanto più che si avvia con la preventiva pubblicazione, in questa Rivista, di un saggio di Vogliotti sulla “educazione giuridica”¹.

Un contributo importante, non a caso di uno studioso che da molto tempo sviluppa una feconda riflessione su questi temi, in parallelo all’emergere di nuove esigenze ordinamentali conseguenti alla metamorfosi della società².

Nella riflessione di Vogliotti sulla formazione giuridica³ vi è la consapevolezza del mutare dei processi di strutturazione della giuridicità, della relazione tra “fatto e diritto”⁴ e della crisi del sistema delle fonti a partire dal principio di legalità⁵.

Da qui l’esigenza di una riflessione che proceda in parallelo sul «versante teorico» e sul «versante pratico»⁶ e del «legame tra concezione del diritto e metodi e contenuti dell’insegnamento»⁷.

2. Le straordinarie opportunità offerte dalla riflessione sulla formazione giuridica. Molto più di una sola questione di “didattica” del diritto. La necessità della costruzione di una “Scienza della formazione giuridica”

Viviamo in un’epoca di così profonde trasformazioni che mutano non solo istituti, categorie, principi giuridici ma i caratteri stessi della giuridicità.

Siamo immersi in un’epoca di transizione, in cui i vecchi paradigmi continuano ad essere utilizzati, pur nell’evidenza della loro inadeguatezza, per le difficoltà del «pensiero giuridico»⁸ di elaborarne di nuovi.

¹ VOGLIOTTI 2020.

² BECK 2016, parla di “metamorfosi del mondo”.

³ Si veda almeno, VOGLIOTTI 2007a; VOGLIOTTI 2014; VOGLIOTTI 2018. Su quest’ultimo contributo ROSELLI 2019.

⁴ VOGLIOTTI 2007b.; VOGLIOTTI 2008.

⁵ VOGLIOTTI 2013; VOGLIOTTI 2019.

⁶ VOGLIOTTI 2020, 239 ss.

⁷ VOGLIOTTI 2020, 248 s.

Ancora una volta, come in altre epoche di transizione, si parla di “crisi del diritto” o di “crisi dello Stato” quando in realtà si tratta non di crisi *del* diritto ma di una concezione storicamente datata⁹.

Le epoche di transizione obbligano ad interrogarci su che cosa si debba intendere per “diritto”, tanto che questo rappresenta, nella cultura giuridica, un quesito “persistente”¹⁰, legato alla storicità del fenomeno e, di conseguenza, al suo perenne mutare (mutare non solo, come è ovvio, di discipline, ma di processi di strutturazione e di relazione con gli altri sottosistemi ordinamentali).

La “scienza giuridica” deve confrontarsi con la difficoltà di ridefinire perennemente il proprio oggetto, tante plurali, eterogenee, storicamente e geograficamente caratterizzate sono le manifestazioni del giuridico.

Le grandi teorie del diritto tendono ad avere la struttura delle ideologie: pre-definiscono che cosa esso sia per poi espungere dal giuridico ciò che non si adegua alla definizione. L’esito, nel migliore dei casi, è costruire delle teorie dotate di una coerenza interna a partire dai postulati e dagli assiomi dati, ma inadeguate a cogliere le necessità ordinamentali che derivano dai mutamenti che attraversano la società.

Ecco, dunque, come ci viene autorevolmente insegnato, occorre, in primo luogo, saper cogliere i «segni» del mutamento¹¹; imparare ad ascoltare la società, sempre più complessa, in rapidissimo mutamento, al punto che è venuto trasformandosi il rapporto tra norma/spazio/tempo rispetto alle epoche passate¹².

Forse, per il giurista contemporaneo, è propria questa la difficoltà maggiore, ancor più del dovere fare i conti con la frantumazione delle fonti e con la difficoltà della stessa conoscibilità delle disposizioni (perfino, come ha dovuto prendere atto la nostra Corte costituzionale, nell’ambito penale).

I processi di strutturazione del giuridico si vanno sempre più spostando dalla *statuizione* delle norme alla loro *interpretazione/applicazione*¹³. Da qui l’accresciuto ruolo (e responsabilità) dei giuristi e, di conseguenza, della cultura e della formazione giuridica, chiamate a contribuire, non più in modo ancillare, ai processi costitutivi dell’ordinamento giuridico.

Occuparsi di formazione non è banalmente un problema solo di didattica del diritto (certo, è anche questo), attiene al ruolo ed alle funzioni di coloro, giuristi e tecnici del diritto, sono chiamati al funzionamento dei variegatissimi ambiti dell’ordinamento(i) giuridico(i).

Dalla loro formazione dipenderanno profili professionali, sensibilità culturali, tecniche interpretative, funzionamento degli apparati pubblici, modi di intendere il proprio ruolo. Occorre recuperare la consapevolezza della centralità della dottrina giuridica e della funzione sempre più significativa che il “diritto” deve svolgere (ed evolvere) in società sempre più disomogenee.

Progettare formazione giuridica significa andare al cuore del funzionamento di un ordinamento e da ciò non possono non derivare conseguenze nella stessa progettualità.

Proprio perché da un modello di formazione giuridica derivano conseguenze nella «vita nel diritto»¹⁴, il modello (ed il conseguente strumentario) deve in premessa esplicitare i propri postulati culturali, rendere trasparente la concezione del diritto che lo sottende.

⁸ Nell’accezione del fondatore dei «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno» e del «Centro studi per la storia del pensiero giuridico moderno»: si v. GROSSI 2018, *passim*.

⁹ Nota è la lucida consapevolezza di Santi Romano, agli inizi del Novecento, che si era in presenza della crisi di una storicamente determinata forma di Stato: ROMANO 1909.

¹⁰ HART, 1994, richiamato in SIMONCINI 2008.

¹¹ Il riferimento è all’insegnamento di Paolo Grossi, come ben ricorda CAPPELLINI 2009.

¹² Si v., per tutti, FERRARESE 2002; GALGANO 2005.

¹³ Tema molto presente, tra gli altri, nella riflessione dello storico del diritto Paolo Grossi. Tra le tante riflessioni in tal senso del giurista fiorentino e Presidente emerito della Corte costituzionale: GROSSI 2017, *passim*.

¹⁴ GROSSI 2012.

Di più: in una forma di Stato costituzionale quale è la nostra, la formazione giuridica non può che fondarsi sui presupposti del pluralismo e della libertà della ricerca e dell'insegnamento. Del resto, pluralismo e libertà sono connaturati alla natura del ricercare e dell'insegnare, al Siddharta che è in noi¹⁵.

Queste riflessioni, in apparenza di portata solo teorica, si riflettono sul terreno dei modelli e degli strumenti formativi. Un esempio: un manuale (così come un corso di lezioni) dovrebbe sempre esplicitare gli orientamenti culturali dell'autore che, più frequentemente di quanto si sia disposti a riconoscere, lo condizionano nella propria attività scientifica; ogni volta si affronti un tema controverso l'esposizione delle altrui posizioni è non solo dovuta per onestà intellettuale, ma funzionale alla formazione del futuro giurista od operatore del diritto: segnala se si è pensato lo strumento didattico in funzione di uno studio critico o, viceversa, se si relega il discente in un ruolo passivo, sovente sottoposto al respingente obbligo di introiettare un esorbitante numero di nozioni.

La svalutazione da un punto di vista accademico degli strumenti scientifici finalizzati alla formazione è testimonianza della inconsapevolezza della stretta relazione tra il tema/problema pratico della formazione e l'idea stessa di diritto. Eppure, non è stato sempre così: nell'Ottocento le pubblicazioni ai fini didattici erano occasione di un dibattito spesso dai toni accesi tra scuole dalle diverse visioni¹⁶.

Il radicale ripensamento dei modelli di formazione giuridica è necessitato dalla specificità degli ordinamenti giuridici contemporanei: multilivello, normativamente inflazionati, sempre più alle prese con la volatilità ed incertezza delle dinamiche sociali, con le sfide di società multiculturali e la pervasiva invadenza tecnologica.

Occorre insegnare a navigare nell'oceano delle norme, fornire al giurista in formazione lo strumentario per orientarsi ed approdare alle soluzioni che gli sono richieste¹⁷.

A suo tempo si è sintetizzato tutto questo con il sintagma «Scienza della formazione giuridica»¹⁸, intesa come la sede di una sistematica, permanente riflessione sulla formazione di chi è chiamato a far funzionare un ordinamento giuridico. Un vero e proprio "osservatorio"¹⁹ delle "metamorfosi" della società e, di conseguenza, dell'ordinamento giuridico che comporta una costante rimediazione sul metodo giuridico²⁰.

Si tratta di promuovere una riflessione capace di produrre sperimentazioni e modelli di formazione che consentano di dare risposte all'*evolversi delle esigenze ordinamentali*.

Anche nella elaborazione di sperimentazioni, modelli di formazione, modalità di reclutamento e sistemi di valutazione occorre tener conto delle diverse plurali visioni della concezione del diritto e del ruolo del giurista e di quanto tutto questo abbia conseguenze nel funzionamento dell'ordinamento giuridico. Niente di più lontano della visione dell'attività didattica come la Cenerentola dell'Università e della separazione tra riflessione scientifica e attività formativa.

3. *Giuristi ed operatori del diritto. Unitarietà della scienza giuridica e pluralità dei percorsi formativi*

Da un punto di vista scientifico giuristi del livello di Giorgio La Pira avevano piena consapevolezza della distinzione tra "giuristi" (scienziati) e "tecnici" del diritto. Ma, nondimeno, anche a tale livello

¹⁵ HESSE 1922.

¹⁶ TREGGIARI 2000.

¹⁷ ROSELLI 2005a, 23.

¹⁸ ROSELLI 2010.

¹⁹ La «Collana per l'Osservatorio della formazione giuridica» edita dalla ESI ha ormai all'attivo 17 volumi.

²⁰ ROSELLI 2005b.

di consapevolezza l'insegnamento nelle Facoltà di Giurisprudenza era pensato per la formazione delle sole professioni legali, a lungo rivolto a studenti provenienti dai soli licei classici²¹.

L'Università, non solo italiana, è giunta impreparata alla trasformazione in Università di massa ed alla liberalizzazione degli accessi.

Non fanno eccezione gli studi giuridici, tanto più che debbono fare i conti con profondissime trasformazioni del contesto sociale e con una sostanzialmente quasi inesistente autonomia didattica (limite gravissimo che non è certo stato superato).

Non è questa la sede per una ricostruzione analitica delle riforme che hanno portato negli ultimi decenni l'insegnamento del diritto, delle allora Facoltà di Giurisprudenza, dal modello unico della formazione delle classiche professioni legali, alla creazione di nuovi plurali percorsi formativi funzionali alle variegate professionalità indispensabili nelle società postmoderne. Qui vogliamo sottolineare che, sia pure si sia ormai passati da un percorso formativo monodimensionale a corsi di laurea differenziati, incompiuta è la loro progettualità quanto a contenuti, strumentario e metodologie. In genere, ad esempio, non vi è differenza nello stesso insegnamento in corsi di laurea diversi e rari sono i manuali pensati sulle diverse esigenze.

Il mutare delle necessità ordinamentali richiede inoltre una formazione giuridica articolata su diversi piani (dei corsi di laurea di primo e secondo livello, di post-laurea, di specializzazione).

Percorsi costruiti sulle diverse esigenze di professionalità di ordinamenti giuridici variegatissimi che richiedono formazione ed aggiornamento permanente.

È la stessa complessità e bulimia normativa che necessita di ripensare contenuti e modalità degli insegnamenti non più costruiti nella rincorsa del dato normativo, ma su quelle conoscenze (anche tecniche e quando necessario selettivamente puntuali) che servono al giurista (o tecnico del diritto) in formazione per potersi muovere in autonomia al livello richiesto.

Tutto questo si riflette (è necessario che si rifletta) nel rapporto tra formazione di base/di approfondimento/permanente.

La dimensione degli insegnamenti giuridici è destinata a subire sempre più l'evolversi delle professioni e delle attività lavorative. In alcuni ambiti, dove tradizionalmente la componente giuridica della formazione professionale è centrale, subisce già un ridimensionamento: ad esempio nell'ambito degli operatori delle pubbliche amministrazioni a favore di discipline ritenute più funzionali ad una formazione di tipo manageriale²².

Senza considerare che nei corsi di laurea multidisciplinari, come quelli in scienze politiche ed in scienze economiche, lo studio del diritto tende a perdere rilevanza²³, sia perché di competenza in tali sedi di una componente accademica minoritaria, sia perché diffusa tra i non giuristi è una concezione formalistica del diritto²⁴, il cui studio è considerato erroneamente²⁵ poco funzionale al mondo delle attività economiche e sociali. Tradizionalmente poi un giurista aspira in genere ad insegnare in Facoltà (Scuole) di Giurisprudenza, senza considerare che la multidisciplinarietà e l'essere a contatto con studiosi di altre scienze sociali (e non solo) amplia l'orizzonte della conoscenza dei plurali fattori di costruzione e condizionamento degli ordinamenti giuridici.

Ma non c'è dubbio che questo comporti dover pensare il proprio insegnamento in funzione del tipo di professionalità che si deve contribuire a formare, senza cedere ad eclettismi, ma senza timore di aprirsi a nuovi contenuti e interazioni²⁶. Appare ancora una volta evidente come la ri-

²¹ Significativa la riproposizione, in «Dispense ad uso studenti» dei primi anni '70, LA PIRA 1972, di una raccolta di saggi del 1934 e tre del 1935, di cui almeno l'ultimo presupponeva un'ottima conoscenza del greco antico, studio ormai estraneo alla gran parte degli studenti di una Università di massa dagli accessi liberalizzati.

²² CONTE 2003; COLARULLO 2007a; COLARULLO 2007b.

²³ Fenomeno ormai di lunga data, si v., ad esempio, PIETROLATA et al. 2006; DEGRASSI, ROSELLI 2007.

²⁴ Di grande interesse, anche teorico, è il porsi in osservazione del fenomeno giuridico a partire dalla percezione che ne hanno i non giuristi: si v. ZANICHELLI 2020.

²⁵ MORBIDELLI et al. 2007.

²⁶ CERULLI IRELLI, ROSELLI 2006.

flessione sulla formazione giuridica sia, in primo luogo, *riflessione sul metodo e sulle linee evolutive della dimensione giuridica*.

4. *Il coraggio di rimettere in discussione, quando necessario, gli 'asfittici recinti'²⁷ disciplinari: il recupero della consapevolezza della loro storicità. Quale realistica strategia mettere in campo per il loro ripensamento*

Varie, non da ora ed in molti Paesi, sono le riflessioni e le riforme sui modelli di formazione giuridica. Le esperienze più significative sono quelle che più sono state pensate in sintonia con le esigenze dei rispettivi ordinamenti giuridici. Occorre intensificarne lo studio così come occorre potenziare una visione del diritto oltre gli orizzonti nazionali. Questo significa che lo studio del diritto comparato, oltre che attraverso insegnamenti mirati deve essere, ancora più di quanto avvenga oggi, strutturalmente parte di molteplici altre discipline²⁸. Nondimeno, si tratta di riforme parziali, spesso frenate da resistenze e vischiosità accademiche²⁹, inadeguate alle sfide ordinamentali che dobbiamo affrontare. Nonostante indubbe innovazioni (come l'introduzione dei crediti formativi e percorsi di laurea differenziati) si ha difficoltà a ripensare dalle fondamenta sistemi di formazione costruiti su esigenze storiche del passato.

Sembra persa la memoria culturale della storicità degli ambiti disciplinari: in questo giocano sia pigrizie intellettuali sia opportunismi accademici, la diffidenza a rimettere in discussione rendite di posizione.

Per superare tali limiti, occorre porre in essere strategie scientifiche riformatrici.

La prima, quella di un recupero di consapevolezza: che la perimetrazione degli ambiti disciplinari ha ragioni storiche, prima ancora che epistemologiche e che il loro diverso rilievo è conseguenza della natura e peculiarità degli ordinamenti giuridici a cui si riferiscono. È stato così per il ruolo avuto nel passato dal diritto romano e dal diritto canonico, progressivamente scemando con l'imporre dei diritti nazionali per la nascita degli Stati moderni. Così come le radici del diritto amministrativo³⁰ affondano nella giurisprudenza per l'emergere delle rivendicazioni dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione nella faticosa nascita dello Stato di diritto; o che la ardua elaborazione di un autonomo diritto del lavoro³¹ è stata originata dalle conseguenze del processo di industrializzazione (così come ora il diritto del lavoro ed il suo insegnamento debbono ripensarsi come conseguenza delle nuove dinamiche economiche e del mutare stesso dei lavori³²).

Le trasformazioni della dimensione giuridica contemporanea sono così profonde da indurre a ripensare perfino la classica ripartizione tra diritto pubblico e diritto privato³³, tra diritto consuetudinario e diritto positivo, quantomeno da superare la logica dicotomica che ha a lungo caratterizzato la cultura giuridica³⁴.

Se ciò che definiamo "diritto" è, come lo è, un fenomeno plurale, non solo circoscrivibile alla statualità, comporta doverlo insegnare *oltre* tale dimensione, con particolare attenzione ai diffe-

²⁷ GROSSI 1995, *passim*.

²⁸ Con tutte le accortezze scientifiche che comporta lo studio del diritto comparato. Tra gli altri, CERRINA FERONI 2005; VARANO 2005. Sullo studio dei modelli stranieri di formazione giuridica si v. almeno: SCARCIGLIA, PADOVINI 2003; BARSOTTI 2005; CAPONI 2005; LAITINEN, AHONEN 2007; OLGATI 2007a; ROSELLI 2007; TREGGIARI 2007

²⁹ VOGLIOTTI 2020, *passim*.

³⁰ MANNORI, SORDI 2001.

³¹ GROSSI 2000, *passim*.

³² Sull'attenzione dei giuslavoristi ai temi dell'insegnamento della loro disciplina, si v. per tutti, DEL PUNTA 2005; NOGLER 2007; DEL PUNTA 2007; SCARPELLI 2007; PIRELLI 2007; BALANDI 2016; BARBERA 2016; SCARPELLI 2016; TULLINI 2016; BELLAVISTA 2016; DE SIMONE 2016.

³³ SORDI 2020.

³⁴ BOBBIO 2007a; BOBBIO 2007b,

renti processi di strutturazione, alle differenti modalità di produzione, ai differenti ruoli degli operatori del diritto ed all'acquisizione delle specifiche necessarie professionalità. Si pensi, in tal senso, all'immenso variegato ambito del diritto transnazionale ed al sempre più complesso ed articolato rapporto tra norme tecniche e norme giuridiche, in cui si allarga sempre più una zona grigia di non facile (possibile) distinzione.

La seconda strategia riformatrice muove dalla ricordata difficoltà di superare (contenere) le logiche accademiche e le rendite di posizione, dalla difficoltà di fare accettare la valorizzazione di discipline nuove e di recuperare materie che avendo conosciuto una passata atrofizzazione (e quindi ormai debolissime in ambito accademico) stentano a trovare una loro centralità nonostante i sottostanti problemi siano di giorno in giorno socialmente sempre più rilevanti (si pensi alle discipline legate alla trasformazione delle società in multireligiose³⁵ e multiculturali³⁶). Un ripensamento degli ambiti e dei contenuti disciplinari inoltre non può che operarsi gradatamente, anche per salvaguardare il permanere di ancor valide esigenze scientifiche e didattiche.

La strada da percorrere è quindi quella di un insegnamento che valorizzi l'interdisciplinarietà e la multidisciplinarietà in quanto metodologie particolarmente funzionali a relazionarsi con le trasformazioni sociali. Un metodo che supera il "recinto" disciplinare ricercando non contrapposizioni ma sinergie tra gli insegnamenti.

Tanto più un progetto riformatore è in sintonia con la necessità di dare risposte alle (nuove) esigenze ordinamentali tanto più avrà possibilità di essere realizzato superando la tendenza ad adagiarsi in un comodo *status quo*.

Così, a fronte delle plurali internazionalizzazioni e globalizzazioni (fenomeni che è corretto coniugare al plurale perché non attengono alle sole dinamiche economiche) anche molti degli insegnamenti più tradizionali, in genere nazionalocentrici, devono ripensarsi³⁷.

Ancora: l'Unione europea rappresenta non solo un processo di integrazione economica e un (ancor debole e fragile) processo di integrazione politica, ma un originale, imponente, complessissimo processo di armonizzazione ed integrazione giuridica. Ne derivano conseguenze sul terreno sia del pensiero giuridico³⁸ che della formazione giuridica. Il diritto dell'Unione europea assume un tale crescente rilievo per i Paesi membri che il suo insegnamento diventa sempre più centrale, non solo in quanto disciplina autonoma, ma nell'ambito di altri insegnamenti.

Da qui la trattazione degli elementi del diritto comunitario sin dalla parte iniziale di manuali di altre discipline³⁹ e la necessità di adeguare metodologie e strumentario⁴⁰.

Claude Bonichot, nel suo *Rapport de synthèse sur les propositions à la Commission des communautés européennes formulées dans le cadre du colloque de Metz, sur "La formation juridique dans l'Europe de demain"* del 1994⁴¹, ha dedotto conseguenze sul terreno della formazione giuridica proprio dalle necessità derivanti dal processo di integrazione europea.

Il giurista francese dopo essersi interrogato sulle "convergenze o divergenze" tra gli ordinamenti giuridici europei, sottolinea «che c'è un 'fondo comune' della scienza giuridica che

³⁵ Lo studio del rapporto tra ordinamento giuridico e confessioni religiose si è andato rivitalizzando, dopo che negli anni settanta/ottanta del Novecento si era andato atrofizzando, e va ormai rinnovando, rispetto al tradizionale «Diritto ecclesiastico», ed ampliando i propri orizzonti sulle esigenze che derivano dal mutamento nella composizione sociale, sia dal punto di vista scientifico che didattico (si pensi ai corsi di «Diritto delle religioni». Tra gli studiosi che si sono posti il problema si v. ONIDA 2000).

³⁶ Tra gli studi più recenti si v., tra gli altri, CERRINA FERONI, FEDERICO 2018.

³⁷ FERRARESE 2005.

³⁸ ROSELLI 2018.

³⁹ Tra gli altri, BARILE et al. 2018, titola il terzo capitolo, *Cenni sull'unione europea*, 75-103 e CARETTI, DE SIERVO 2020, titola il quinto capitolo *L'Italia e l'Unione europea*, 93-111.

⁴⁰ Anche su sollecitazione comunitaria, si pensi al Convegno di Metz del 28 e 29 ottobre 1994: ROSELLI 1996.

⁴¹ Si tratta del dattiloscritto predisposto in occasione del ricordato Convegno di Metz di cui alla nota precedente: BONICHOT 1994.

l'evoluzione contemporanea del diritto in generale, delle tecniche e dei bisogni del mercato tendono a rafforzare» e parla della necessità di un «sistema europeo degli studi giuridici» indicando azioni concrete⁴².

In questi 25 anni dal Convegno di Metz passi significativi in tal senso sono stati fatti⁴³, si pensi alla mobilità di studenti e professori e ai corsi di laurea promossi da Università di differenti Paesi membri⁴⁴, ma si tratta di un percorso di rinnovamento in ritardo rispetto a esigenze che necessitano di una rafforzata comune identità del giurista europeo⁴⁵.

4.1. Azioni per promuovere studi e sperimentazioni sulla formazione giuridica

Come sopra illustrato, progetti di riforma della formazione giuridica possono trovare consenso ed impulso tanto più sapranno cogliere le esigenze ordinamentali che le dinamiche sociali portano ad emersione. I progetti di riforma e sperimentazione devono palesare le analisi e riflessioni di carattere teorico e pratico che le sottendono ed articolarsi secondo i differenti obiettivi formativi; in relazione alle diverse discipline ed obiettivi occorre valorizzare un insegnamento polivalente che includa il profilo storico⁴⁶ e comparatistico; tenere conto della sempre maggiore rilevanza del diritto dell'Unione europea e dei processi di internazionalizzazione e globalizzazione; valorizzare le conoscenze linguistiche. Più in generale, per le ragioni sopra ricordate, occorre valorizzare l'approccio interdisciplinare e multidisciplinare realizzando un'integrazione sinergica tra insegnamenti e favorendo sensibilità ed aperture culturali tali da rendere affascinante⁴⁷, e non respingente, lo studio del diritto. Per quanto riguarda le rivoluzioni tecnologiche in corso queste comportano una duplice sfida alla scienza giuridica: sul terreno ordinamentale e su quello delle opportunità didattiche⁴⁸.

Per superare ostacoli e resistenze possono essere utili, tra le altre, tre azioni concrete.

La prima: che alle pubblicazioni in ambito didattico siano riconosciute, ad ogni livello di valutazione compresi quelli concorsuali, pari dignità scientifica rispetto alle altre tipologie di pub-

⁴² Bonichot evidenzia come la «cesura» tra tradizionali e nuove professioni giuridiche richieda specifiche modalità formative; sottolinea la necessità di creare un «sistema europeo degli studi giuridici» con una maggiore collaborazione tra Università e professioni; mobilità di studenti e docenti; «la costituzione di commissioni d'esami e di tesi composte da professori dei differenti Stati»; «stages pratici presso dei professionisti degli Stati membri»; «una politica europea delle pubblicazioni...su dei soggetti comuni, come il diritto comunitario, o delle traduzioni nelle differenti lingue dei manuali di base»; «la formazione dei formatori».

Il giurista francese parla della necessità di promuovere «un osservatorio del mondo giuridico o degli studi del diritto»; favorire dei «forums della formazione giuridica» e la creazione di una «associazione europea delle facoltà di diritto». I virgolettati a suo tempo tradotti sono ripresi da ROSELLI 2000, par.10.

⁴³ Si v., per tutti, ADINOLFI 2005; ADINOLFI 2007; DORDI 2007. La dimensione europea si riflette su ruolo e formazione delle professioni: si v., tra gli altri, OLGATI 2007b; MASTROIANNI, FERRARO 2007.

⁴⁴ Ci piace qui ricordare l'esperienza dei corsi di laurea italo-francese; italo-spagnolo; italo-tedesco dell'Università di Firenze in compartecipazione con Università straniere.

⁴⁵ Incontrando questo il favore di una comune tradizione: GROSSI 2007.

⁴⁶ Tale da cogliere l'evoluzione di istituti, categorie, principi giuridici («il punto») nell'evolversi storico («la linea»: GROSSI 1996. Si v., tra gli altri, COSTA 2007; SORDI 2017.

⁴⁷ Si pensi, a tal fine, il contributo che può venire dall'utilizzare l'apporto delle *humanities* nel cogliere il contributo che letteratura, cinema, musica, arti figurative possono offrire per far comprendere la dimensione giuridica. Preziosissima è la consultazione del sito dell'ISLL, «Italian Society for Law and Literature»: www.lawandliterature.org; sia consentito richiamare ROSELLI 2020a; ROSELLI 2020b. Si tratta di profili che inducono alla riflessione sugli stessi controversi fondamentali temi della natura del fenomeno giuridico: tra i tanti, si v. il recente contributo del filosofo del diritto GIABARDO 2021.

⁴⁸ Per tale ultimo profilo, si v., tra i tanti: BROGI 2000; NANNUCCI 2002, con interessante bibl. 555-603; NANNUCCI 2005; TADDEI ELMI 2005; BROGI 2006; GIULI et al. 2007; LETTIERI 2007; PALAZZOLO 2007; TADDEI ELMI 2007; PALAZZOLO 2008. Tra le pubblicazioni periodiche si ricorda, tra le altre, la rivista del CNR ITTIG, «Informatica e diritto», edita dal 1975 e trasformata in rivista online ad accesso libero dal 2019 con il nome di «Rivista italiana di informatica e diritto».

blicazioni. Vi sono, ad esempio, manuali che, quanto a maturità scientifica, capacità di corrispondere alle esigenze formative, impegno intellettuale e temporale possono ben essere valutati alla stregua di una qualitativamente equivalente monografia⁴⁹. Ne risulterebbe un fiorire di strumenti didattici differenziati in funzione dei diversi percorsi formativi.

La seconda: che si recuperi un'effettiva autonomia didattica per le articolazioni universitarie, anche attraverso *apposite previsioni normative di deroga dal modello previsto dall'ordinamento didattico nazionale*. Potremmo avere un notevole impulso (anche attraverso forme di finanziamento) sul terreno delle sperimentazioni sistemiche.

La terza: che si elaborino criteri di valutazione dei modelli didattici in relazione ai risultati ottenuti.

Criteri di valutazione che dovrebbero superare la tradizionale “quantofrenia”⁵⁰ per muovere nella ricerca di parametri di *qualità* dell'attività formativa⁵¹.

La riforma dei modelli di formazione giuridica può ben essere ascritta tra le grandi riforme di modernizzazione di cui necessita il nostro Paese.

⁴⁹ Si pensi al classico rinomato manuale di MORTATI 1949, più volte ampliato e ristampato su cui si sono formate generazioni di studenti e che ha rappresentato, su molti temi, un punto di riferimento per la dottrina giuridica. Ovviamente dovranno essere predisposti meditati criteri di valutazione.

⁵⁰ RAVERAIRA 2000.

⁵¹ CERULLI IRELLI, ROSELLI 2017.

Riferimenti bibliografici

- ADINOLFI A. 2005. *Le conseguenze dell'integrazione comunitaria sulla formazione del giurista*, in CERULLI IRELLI V., ROSELLI O. (eds.), *La riforma degli studi giuridici*, ESI, 107 ss.
- ADINOLFI A. 2007. *La politica dell'Unione europea in materia di istruzione: obiettivi, competenze, strumenti d'azione*, in ROSELLI O. (ed.), *Osservatorio sulla formazione giuridica 2006*, ESI, 89 ss.
- BALANDI G.G. 2016. *Studiosi, studenti, risorse. L'insegnamento e la ricerca in diritto del lavoro*, in «Lavoro e diritto», 4, 2016, 1013 ss.
- BARBERA M. 2016. *Insegnare il diritto del lavoro. Cosa si insegna e come si insegna, cosa si impara e come si impara*, in «Lavoro e Diritto», 4, 2016, 1041 ss.
- BARILE P., CHELI E., GRASSI S. 2018. *Istituzioni di diritto pubblico*, Wolters Kluwer (sedicesima ed.)
- BARSOTTI V. 2005. *La law school e la formazione del giurista nel sistema americano*, in CERULLI IRELLI V., ROSELLI O. (eds.), *La riforma degli studi giuridici*, ESI, 339 ss.
- BECK U. 2016. *La metamorfosi del mondo*, Laterza.
- BELLAVISTA A. 2016. *Insegnamento e ricerca tra libertà e autorità*, in «Lavoro e Diritto», 4, 2016, 1071 ss.
- BOBBIO N. 2007a. *Dell'uso delle grandi dicotomie nella teoria del diritto*, in BOBBIO N., *Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto*, Laterza, 101 ss. (anche in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XLVII, 1970, 187 ss., e in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, 1971, vol. IV, 615 ss.).
- BOBBIO N. 2007b. *La grande dicotomia*, in BOBBIO N., *Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto*, Laterza, 122 ss. (anche in *Studi in memoria di Carlo Esposito*, Cedam, 1974, 2187 ss.).
- BONICHOT C. 1994. *Rapport de synthèse sur les propositions à la Commission des communautés européennes formulées dans le cadre du colloque de Metz, sur "La formation juridique dans l'Europe de demain"* (dattiloscritto).
- BROGI E. 2000. *Gli strumenti non libreschi della didattica del diritto*, in CERULLI IRELLI V., ROSELLI O. (eds.), *Per una riflessione sulla didattica del diritto (con particolare riferimento al diritto pubblico)*, FrancoAngeli, 245 ss.
- BROGI E. 2006. *L'insegnamento del diritto per gli operatori della comunicazione nella società delle multimedialità*, in CERULLI IRELLI V., ROSELLI O. (eds.), *Unitarietà della scienza giuridica e pluralità dei percorsi formativi*, ESI, 143 ss.
- CAPONI R. 2005. *La formazione del giurista in Germania*, in CERULLI IRELLI V., ROSELLI O. (eds.), *La riforma degli studi giuridici*, ESI, 330 ss.
- CAPPELLINI P. 2009. *I segni dei tempi*, in GROSSI P., *Trent'anni di pagine introduttive*, Giuffrè.
- CARETTI P., DE SIERVO U. 2020. *Diritto costituzionale e pubblico*, Giappichelli (quarta ed.).
- CERRINA FERONI G. 2005. *Il ruolo del diritto comparato nella formazione giuridica di Scienze Politiche: problemi e prospettive*, in CERULLI IRELLI V., ROSELLI O. (eds.), *La riforma degli studi giuridici*, ESI, 174 ss.
- CERRINA FERONI G., FEDERICO V. (eds.) 2018. *Strumenti, percorsi e strategie dell'integrazione nelle società multiculturali*, ESI.
- CERULLI IRELLI V., ROSELLI O. (eds.) 2006. *Unitarietà della scienza giuridica e pluralità dei percorsi formativi*, ESI.

- CERULLI IRELLI V., ROSELLI O. 2017. *Documentazione*, in CERULLI IRELLI V., ROSELLI O. (eds.), *La verifica in itinere della formazione. Il progetto di un test delle competenze disciplinari (TECOD) in ambito giuridico*, ESI, 177 ss.
- COLARULLO E. (ed.) 2007a. *La formazione giuridica dei funzionari pubblici. In particolare quelli delle Regioni e degli enti locali: l'apporto delle Università*, ESI.
- COLARULLO E. 2007b. *Le trasformazioni dell'amministrazione e la formazione del giurista*, in POGGI A., ROSELLI O. (eds.), *Trasformazioni sociali e trasformazioni giuridiche*, ESI, 93 ss.
- CONTE E. 2003. *La pubblica amministrazione e il passaggio dalla concezione giuridico-burocratica a quella aziendalistica. Il caso degli enti locali*, in SCARCIGLIA R., PADOVINI F. (eds.) 2003. *Diritto e Università. Comparazione e formazione del giurista nella prospettiva europea*, CEDAM, 173 ss.
- COSTA P. 2007. *A che cosa serve la storia del diritto? Un sommesso elogio dell'inutilità*, in ROSELLI O. (ed.), *La dimensione sociale del fenomeno giuridico. Storia, Lavoro, Economia, Mobilità e Formazione*, ESI, 23 ss.
- DE SIMONE G. 2016. *Didattica Cenerentola?*, in «Lavoro e Diritto», 4, 2016, 1081 ss.
- DEGRASSI L., ROSELLI O. (eds.) 2007. *Materiali sullo stato della riforma degli studi giuridici nelle Facoltà di Economia con particolare riferimento alla formazione giuridica*, ESI.
- DEL PUNTA R. 2005. *La formazione del giurista nell'epoca del mercato del lavoro della società globale*, in CERULLI IRELLI V., ROSELLI O. (eds.), *La riforma degli studi giuridici*, ESI, 143 ss.
- DEL PUNTA R. 2007. *Diritto e formazione giuridica: due sfide parallele*, in ROSELLI O. (ed.), *La dimensione sociale del fenomeno giuridico. Storia, Lavoro, Economia, Mobilità e Formazione*, ESI, 149 ss.
- DORDI C. 2007. *L'insegnamento del diritto dell'«Unione europea»*, in DEGRASSI L., ROSELLI O. (eds.), *Materiali sullo stato della riforma degli studi giuridici nelle Facoltà di Economia con particolare riferimento alla formazione giuridica*, ESI, 141 ss.
- FERRARESE M.R. 2002. *Il diritto al presente. Globalizzazione e tempo delle istituzioni*, il Mulino.
- FERRARESE M.R. 2005. *La formazione di base del giurista nell'epoca della globalizzazione*, in CERULLI IRELLI V., ROSELLI O. (eds.), *La riforma degli studi giuridici*, ESI, 64 ss.
- GALGANO F. 2005. *La globalizzazione nello specchio del diritto*, il Mulino.
- GIABARDO C.V. 2021. *Arte e diritto. Il diritto nell'arte e il diritto come arte*, in <https://www.giustiziainsieme.it/it/news/131-main/filosofia-del-diritto/1621-arte-e-diritto-il-diritto-nell-arte-e-il-diritto-come-arte>.
- GIULI D., LETTIERI N., PALAZZOLO N., ROSELLI O. (eds.) 2007. *Simulazioni interattive per la formazione giuridica. Didattica del diritto, tecnologie dell'informazione, nuovi modelli di apprendimento*, ESI.
- GROSSI P. 1995. *Pagina introduttiva*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 24, 179 ss. (anche in GROSSI P. 2009. *Trent'anni di pagine introduttive. Quaderni fiorentini 1972-2001*, Giuffrè, 179 ss.).
- GROSSI P. 1996. *Il punto e la linea (L'impatto degli studi storici nella formazione del giurista)*, in REBUFFA G., VISINTINI G. (eds.), *L'insegnamento del diritto oggi*, (Atti del Convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Genova, 4-6 maggio 1995), Giuffrè, 255 ss. (anche in GROSSI P. 2006. *Società, Diritto, Stato. Un recupero per il diritto*, Giuffrè, 3 ss.).
- GROSSI P. 2000. *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Giuffrè.
- GROSSI P. 2007. *L'Europa del diritto*, Laterza.
- GROSSI P. 2012. *La vita nel diritto*, Editoriale Scientifica.
- GROSSI 2017. *L'invenzione del diritto*, Laterza.

- GROSSI P. 2018. *Il diritto in una società che cambia. A colloquio con Orlando Roselli*, il Mulino.
- HART H.L.A. 1994. *The Concept of Law*, Clarendon Press (seconda ed.; trad. it.: 2002. *Il concetto di diritto*, Einaudi).
- HESSE H. 1922. *Siddharta* (numerose successive edizioni italiane rispetto all'originale in tedesco).
- LA PIRA G. 1972. *La genesi del sistema nella giurisprudenza romana*, S.E.T.I.
- LAITINEN A., AHONEN T. 2007. *Finland*, in ROSELLI O. (ed.), *Osservatorio sulla formazione giuridica 2006*, ESI, 227 ss.
- LETTIERI N. 2007. *Il diritto nella società dell'informazione. Formazione giuridica e cultura della simulazione interattiva*, in ROSELLI O. (ed.), *La dimensione sociale del fenomeno giuridico. Storia, Lavoro, Economia, Mobilità e Formazione*, ESI, 83 ss.
- MANNORI L., SORDI B. 2001. *Storia del diritto amministrativo*, Laterza.
- MASTROIANNI R., FERRARO F. 2007. *La circolazione degli avvocati nell'Unione europea: il diritto di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi*, in ROSELLI O. (ed.), *Osservatorio sulla formazione giuridica 2006*, ESI, 115 ss.
- MORBIDELLI G., LOTITO P.F., ROSELLI O. (eds.) 2007, *Avvocati d'affari e giuristi d'impresa. Formazione ed aggiornamento*, ESI.
- MORTATI C. 1949. *Istituzioni di diritto pubblico*, CEDAM (più volte ampliato e ristampato).
- NANNUCCI R. (ed.) 2002. *Lineamenti di informatica giuridica. Teoria, metodi, applicazioni*, ESI.
- NANNUCCI R. 2005. *La formazione giuridica nella società multimediale*, in CERULLI IRELLI V., ROSELLI O. (eds.), *La riforma degli studi giuridici*, ESI, 121 ss.
- NOGLER L. 2007. *Insegnare la dimensione sociale del diritto del lavoro: spunti storici*, in ROSELLI O. (ed.), *La dimensione sociale del fenomeno giuridico. Storia, Lavoro, Economia, Mobilità e Formazione*, ESI, 131 ss.
- OLGIATI V. (ed.) 2007a. *Higher Legal Culture and Postgraduate Legal Education in Europe*, ESI.
- OLGIATI V. 2007b. *Le trasformazioni costituzionali del professionalismo giuridico europeo*, in ROSELLI O. (ed.), *Osservatorio sulla formazione giuridica 2006*, ESI, 61 ss.
- ONIDA F. 2000. *La società multireligiosa e le conseguenze nella formazione del giurista*, in CERULLI IRELLI V., ROSELLI O. (eds.), *La riforma degli studi giuridici*, ESI, 136 ss.
- PALAZZOLO N. (eds.) 2007. *L'informatica giuridica oggi*, Atti del Convegno ANDIG (Roma 1° dicembre 2005), ESI.
- PALAZZOLO N. 2008. *Il giurista informatico. Nuovi profili di un'esperienza scientifico-organizzativa (2002-2008)*, C.U.E.C.M.
- PIETROLATA L., PROCACCINI M.M., ROSELLI O. (eds.) 2006, *Materiali sullo stato della riforma degli studi nelle Facoltà di Scienze Politiche*, ESI.
- PIRELLI F. 2007. *Trasformazioni sociali e problemi della formazione per le professioni giuslavoriste*, in ROSELLI O. (ed.), *La dimensione sociale del fenomeno giuridico. Storia, Lavoro, Economia, Mobilità e Formazione*, ESI, 171 ss.
- RAVERAIRA 2000. *Il problema della valutazione della didattica universitaria*, in CERULLI IRELLI V., ROSELLI O. (eds.), *Per una riflessione sulla didattica del diritto (con particolare riferimento al diritto pubblico)*, FrancoAngeli, 363 ss.
- ROMANO G. 1909. *Lo Stato moderno e la sua crisi*, Tipografia Vannucchi.
- ROSELLI O. 1996. "La formation juridique dans l'Europe de demain". *Tagung der juristischen Fakultät Metz in Zusammenarbeit mit der EG-Kommission am 28/29. Oktober 1994*, in «Zeitschrift für Europäisches Privatrecht», 2, 1996, 355 ss. (Per la versione italiana: ROSELLI O. 2000. *Nota infor-*

- mativa sul Convegno di Metz, La formazione giuridica nell'Europa di domani*, in CERULLI IRELLI V., ROSELLI O. (eds.), 2000. *Per una riflessione sulla didattica del diritto (con particolare riferimento al diritto pubblico)*, FrancoAngeli, 455 ss.).
- ROSELLI O. 2000. *La formazione giuridica in Europa: problemi della didattica in dodici Paesi della Comunità*, in CERULLI IRELLI V., ROSELLI O. (eds.), *Per una riflessione sulla didattica del diritto (con particolare riferimento al diritto pubblico)*, Franco Angeli, 441 ss.
- ROSELLI O. 2005a. *Presentazione del progetto di creazione di un Osservatorio e di un Annuario sulla formazione giuridica*, in CERULLI IRELLI V., ROSELLI O. (eds.), *La riforma degli studi giuridici*, ESI, 19 ss. e, con il titolo *La riforma degli studi giuridici*, in ROSELLI O., *Scritti per una scienza della formazione giuridica*, ESI, 13 ss., in CERULLI IRELLI V., ROSELLI O. (eds.), *La riforma degli studi giuridici*, ESI.
- ROSELLI O. 2005b. *La didattica del diritto: un'occasione di riflessione sul metodo giuridico*, in PIETROLATA L, PROCACCINI M.M., ROSELLI O. (eds.), *Materiali sullo stato della riforma degli studi giuridici nelle Facoltà di Giurisprudenza*, ESI, 147 ss.
- ROSELLI O. 2007. *Una prima ricognizione della letteratura in lingua spagnola sulla formazione giuridica*, in ROSELLI O. (ed.), *Osservatorio sulla formazione giuridica 2006*, ESI, 197 ss.
- ROSELLI O. 2010. *Scienza, scienza giuridica, scienza della formazione giuridica*, in «Rassegna di diritto pubblico europeo», 2, 2010, 173 ss. (anche in ROSELLI O. 2011. *Riflessioni sulle trasformazioni della dimensione giuridica*, ESI, 97 ss. e in ROSELLI O. 2012. *Scritti per una scienza della formazione giuridica*, ESI, 215 ss.).
- ROSELLI O. (ed.) 2018. *Cultura giuridica e letteratura nella costruzione dell'Europa*, Editoriale Scientifica.
- ROSELLI O. 2019. *Il ruolo di cultura e formazione giuridica nella strutturazione del diritto postmoderno. A proposito di una recente raccolta*, in «Sociologia del diritto», 3, 2019, 183 ss.
- ROSELLI O. (ed.) 2020a. *Cinema e diritto. La comprensione della dimensione giuridica attraverso la cinematografia*, Giappichelli.
- ROSELLI O. (ed.) 2020b. *Le arti e la dimensione giuridica*, il Mulino.
- SCARCIGLIA R., PADOVINI F. (eds.) 2003. *Diritto e Università. Comparazione e formazione del giurista nella prospettiva europea*, CEDAM.
- SCARPELLI F. 2007. *La formazione del giurista del lavoro tra paternalismo delle tutele, autonomia delle parti sociali, politica del diritto*, in ROSELLI O. (ed.), *La dimensione sociale del fenomeno giuridico. Storia, Lavoro, Economia, Mobilità e Formazione*, ESI, 159 ss.
- SCARPELLI F. 2016. *La formazione del giuslavorista (e del formatore giuslavorista) di fronte alla complessità della materia*, in «Lavoro e Diritto», 4, 2016, 1055 ss.
- SIMONCINI A., 2008. *Che cos'è il diritto? Una domanda "persistente"*, in VENTORINO F., BARCELONA P., SIMONCINI A., *La lotta tra diritto e giustizia*, Marietti, 147 ss.
- SORDI B. 2017. *Storicità e relatività dei settori disciplinari nell'insegnamento del diritto*, in CERULLI IRELLI V., ROSELLI O. (eds.), *La verifica in itinere della formazione. Il progetto di un test delle competenze disciplinari (TECOD) in ambito giuridico*, ESI, 49 ss.
- SORDI B. 2020. *Diritto pubblico e diritto privato. Una genealogia storica*, il Mulino.
- TADDEI ELMI G. 2005. *L'informatica giuridica e il diritto dell'informatica nella formazione di base del giurista*, in CERULLI IRELLI V., ROSELLI O. (eds.), *La riforma degli studi giuridici*, ESI, 278 ss.
- TADDEI ELMI G. 2007. *Informatica giuridica e diritto dell'informatica. Nuove tecnologie o ambiti di ricerca*, in ROSELLI O. (ed.), *Osservatorio sulla formazione giuridica 2006*, ESI, 45 ss.

- TREGGIARI F. 2000. *Sistematica e metodo del caso come tecniche complementari d'istruzione giuridica: maestri tedeschi ed epigoni italiani dell'Ottocento*, in CERULLI IRELLI V., ROSELLI O. (eds.), *Per una riflessione sulla didattica del diritto (con particolare riferimento al diritto pubblico)*, FrancoAngeli, 105 ss.
- TREGGIARI F. 2007. 'Pericle e l'idraulico'. *La formazione e la professione del giurista nelle giurisdizioni anglofone*, in ROSELLI O. (ed.), *Osservatorio sulla formazione giuridica 2006*, ESI, 149 ss.
- TULLINI P. 2016. *Didattica e ricerca: al cuore del mestiere del "giuslavorista"*, in «Lavoro e Diritto», 4, 2016, 1061 ss.
- VARANO V. 2005. *Il ruolo della comparazione nella formazione del giurista moderno*, in CERULLI IRELLI V., ROSELLI O. (eds.), *La riforma degli studi giuridici*, ESI, 102 ss.
- VOGLIOTTI M. 2007a. *Dalla crisi delle fonti, al primato dell'interpretazione: conseguenze sull'insegnamento universitario del diritto*, in PALAZZO F., ROSELLI O. (eds.), *I professionisti della giustizia. La formazione degli operatori dell'amministrazione della giustizia*, ESI.
- VOGLIOTTI M. 2007b. *Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica*, Giappichelli.
- VOGLIOTTI M. (ed.) 2008. *Il tramonto della modernità giuridica. Un percorso interdisciplinare*, Giappichelli.
- VOGLIOTTI M. 2013. *Legalità*, in «Enciclopedia del diritto. Annali», VI, 2013, 371 ss.
- VOGLIOTTI M. 2014. *L'urgence de la question pédagogique pour le droit postmoderne*, in «Revue interdisciplinaire d'études juridiques», 72, 2014, 73 ss.
- VOGLIOTTI M. 2019. *Les nouveaux chemins de la légalité. Au-delà de la modernité juridique*, Presses de l'Université Saint-Louis Bruxelles.
- VOGLIOTTI M. (ed.) 2018. *Pour une nouvelle éducation juridique*, L'Harmattan.
- VOGLIOTTI M. 2020. *Per una nuova educazione giuridica*, in «Diritto e questioni pubbliche», 2, 229 ss.
- ZANICHELLI M. 2020. *Il diritto visto da fuori. Scienziati, intellettuali, artisti si interrogano sul senso della giuridicità oggi*, FrancoAngeli.